NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

Art. 11

Domanda di autorizzazione

Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3 lettera c);

e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di forniture o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e'

scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione della autorita' italiane preposte a tale compito. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

Versione in vigore dal 29 luglio 1990, non più in vigore dal 11 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Estremi	Legge 9 luglio 1990, n. 185
Capo	IV — Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento
Sezione	II — Operazioni per i paesi non appartenenti all'unione europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-11-domanda-di-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it